

bonus, previsto in via sperimentale per il triennio 2015-2018, è stato prorogato dall'ultima legge di bilancio sino al 31 dicembre 2018. E' fruibile in alternativa al congedo parentale entro un vincolo annuo di risorse.

Il Voucher per i Servizi di Baby Sitting

Leggi Tutto: <http://www.pensioniooggi.it/dizionario/bonus-baby-sitting#ixzz4YNLM2iFa>

I dizionario di Pensioni Oggi

Tra le misure di sostegno alla genitorialità la Riforma del Mercato del Lavoro (articolo 4, comma 24, lettera b), della [legge 92/2012](#)) ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013-2015, la possibilità per la **madre lavoratrice** di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, un voucher per l'acquisto di servizi di babysitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli **undici mesi successivi** al congedo obbligatorio, **per un massimo di sei mesi**. La sperimentazione è stata rinnovata nell'anno 2016 dalla [legge 208/2015](#) ed ulteriormente prorogata per un ulteriore biennio, sino al 31 dicembre 2018, dalla legge di bilancio per il 2017 ([legge 232/2016](#)).

La misura si rivolge alle generalità delle lavoratrici dipendenti, sia del settore privato che del pubblico impiego nonché alle lavoratrici iscritte presso la [gestione separata](#) dell'Inps (sia collaboratrici che professioniste con partita Iva) a condizione che non risultino iscritte presso altre gestioni previdenziali obbligatorie. Dal 2016 la misura è stata estesa anche alle altre **lavoratrici autonome ed imprenditrici iscritte** ad altra gestione previdenziale dell'Inps (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, n. 250). Dal beneficio continuano attualmente a rimanere escluse le professioniste iscritte presso altre gestioni previdenziali obbligatorie diverse dall'Inps.

È bene specificare che il legislatore ha posto la misura come alternativa al congedo parentale, motivo per cui la lavoratrice che decida di avvalersene dovrà **espressamente rinunciare ai corrispondenti mesi di congedo**. Del pari restano escluse dal beneficio le lavoratrici che **non abbiano diritto al congedo parentale** (ad esempio, le lavoratrici domestiche, le disoccupate, le autonome che non siano in regola con il versamento dei contributi), nonché quelle già esentate totalmente dal pagamento dei servizi pubblici o privati per l'infanzia o che già usufruiscano del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. Il periodo in cui si può utilizzare lo strumento coincide con gli **11 mesi successivi** al termine del congedo di maternità per le lavoratrici dipendenti mentre risulta individuato nel **primo anno di vita del bambino** per le lavoratrici autonome.

Le modalità di erogazione del contributo

Il contributo è strutturato in modo tale da non prevedere l'erogazione di somme monetarie dirette in favore della madre. Per evitare abusi. Può essere **alternativamente** utilizzato in due modi: a) per *acquistare servizi di baby-sitting* attraverso l'attribuzione di un *voucher* alla madre, oppure; b) per far fronte *agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati*. Nel caso di fruizione dei servizi pubblici per l'infanzia o privati, l'Inps riconoscerà il contributo a condizione che la struttura ospitante rientri tra quelle accreditate presso l'istituto, presenti in un apposito elenco consultabile on line. Il pagamento non sarà corrisposto alla richiedente ma direttamente alla struttura scelta su presentazione di documentazione che attesti il servizio.

Per il baby sitting, l'ente corrisponderà alla madre l'equivalente del contributo in voucher da utilizzare per il pagamento della lavoratrice che si occupa della gestione. Dal 2016 la procedura di erogazione dei voucher non avviene più in modalità cartacea come in passato ma tramite il **canale telematico** dell'Inps ([Circ. Inps 75/2016](#)) con le medesime regole per il pagamento dei voucher per il lavoro accessorio. In particolare la madre, una volta riconosciuto il diritto al contributo, deve comunicare telematicamente all'Inps l'inizio e la fine di ciascuna prestazione ed il prestatore, dal canto suo, per ottenere il pagamento, dovrà dotarsi della *Inps card* presso l'Ufficio postale sulla quale saranno accreditate le somme riconosciute di volta in volta, per ciascuna prestazione, dalla madre.

Importo del contributo

L'importo del contributo è di **600,00 euro mensili** ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici iscritte alla [gestione separata](#) e le autonome), divisibile solo per frazioni mensili intere. Il contributo spetta anche parzialmente ove la lavoratrice abbia già fruito del congedo parentale. Ad esempio se la lavoratrice ha usufruito di quattro mesi di congedo parentale, potrà accedere al contributo per i restanti due mesi. Le lavoratrici part-time possono fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Da segnalare che il contributo è concesso in **ragione del singolo figlio**: perciò, in presenza di più figli, è possibile accedere a più bonus. Sulla misura pende un vincolo di spesa di 40 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Si tratta di risorse che spesso **si esauriscono prima** della fine dell'anno. In tal caso l'Inps comunica il termine delle risorse e che non è possibile procedere all'accoglimento di ulteriori domande per il beneficio.

Leggi Tutto: <http://www.pensionioggi.it/dizionario/bonus-baby-sitting#ixzz4YNLnYpEN>

Il Voucher Per i servizi di Baby Sitting			
Destinatario	Lavoratrici dipendenti	Lavoratrici Autonome Iscritte alla Gestione Separata Inps	Altre Lavoratrici Autonome Iscritte presso l'Inps
		Lavoratrici dipendenti del settore privato o del pubblico impiego	Collaboratrici e Professioniste con Partita Iva non iscritte presso altre casse di previdenza obbligatoria
Per quanto spetta	6 mesi	3 mesi	3 mesi
	Il beneficio deve essere utilizzato entro gli undici mesi successivi al congedo di maternità in alternativa al congedo parentale*	Il beneficio deve essere utilizzato entro il primo anno di vita del bimbo oppure entro un anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato in alternativa al congedo parentale*	
Valore	600 euro al mese	600 euro al mese	600 euro al mese
Utilizzo	Alternativamente : per acquistare servizi di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.		
Scadenza	La misura è stata prorogata nel 2017 e nel 2018 entro un vincolo annuo di risorse.		
* Nota Bene: Il beneficio non spetta se la madre non ha diritto al congedo parentale			
PensionioGgi.it			